



TRIBUNALE FEDERALE
R.G. T.F. n. 5/2026

Il Tribunale Federale

riunito in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno lunedì 4 maggio 2026, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (in collegamento da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (in collegamento da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente (in collegamento da remoto)

decidendo, in base al *Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive* emanato dalla Giunta Nazionale del CONI con atto 2 luglio 2000, n. 152, in relazione elezioni indette per i giorni 23 e 24 maggio 2026 dal decreto del Commissario Straordinario UITS n. 70/25 del 4 novembre 2025,

sul ricorso di

IURILLO Ettore, presentato il 24 aprile 2026

contro

la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con nota prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23 aprile 2026, di esclusione dalla candidatura alla carica di **Revisore dei conti effettivo UITS**, *“avendo già svolto il candidato due mandati nell'organo direttivo ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14”*,

ha deliberato la seguente

DECISIONE

FATTO

1.....Il ricorso appare essere stato presentato in base all'art. 8 [*ricorsi* (ai sensi del nuovo art. 12, comma 2, dello Statuto del 2025 dell'UITA)], del Regolamento *«Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026»* [approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) dello stesso statuto dell'UITA- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del



12 febbraio 2026, e modificato con decreto n. 27 del 20 marzo 2026]; il quale art. 8 fa testuale rinvio al «Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive» emanato dalla Giunta Nazionale del CONI con atto 2 luglio 2000, n. 152.

La Procura Federale UITTS, intervenendo spontaneamente seppur non chiamata a contraddire, con memoria in data 30 aprile 2026 ha espresso l'avviso che il ricorso vada respinto, dopo aver rilevato che il ricorrente ha ricoperto incarichi nel *Collegio dei Revisori dei Conti* UITTS, tra cui:

* quadriennio 2013-2016: *membro supplente* del Collegio dei Revisori;

* quadriennio 2021-2024: *membro supplente* del Collegio dei Revisori.

Dai decreti prodotti risultano incarichi nel Collegio dei Revisori nei quadrienni 2013-2016 e 2021-2024.

Per la Procura Federale, il mandato rilevante non coincide con la sola attività materiale svolta, ma con la nomina a componente dell'organo. La *supplenza* è una posizione organica, non una mera aspettativa informale. Il componente supplente è chiamato a garantire continuità dell'organo e partecipa alla relativa struttura istituzionale. Ammettere la tesi del ricorrente significherebbe consentire l'aggiramento del limite mediante una artificiosa distinzione tra titolarità formale e attivazione concreta della funzione.

Ma il limite normativo mira a evitare la reiterazione delle presenze negli organi dell'Ente, non a misurare il numero di riunioni o atti materialmente compiuti.

2. Il Collegio rileva che il ricorso evidenzia che l'*esclusione* del ricorrente è stata disposta perché egli ha già svolto due mandati all'interno dell'ente.

Il ricorso medesimo assume che il ricorrente **IURILLO Ettore** in realtà "*non ha mai avuto una carica direttiva attiva, ma solo la nomina a **revisore supplente**, quindi non attiva, in quanto non è mai subentrato ad un revisore effettivo, quindi di fatto non ho svolto nessun incarico effettivo*".

Il ricorso lamenta poi il difetto di motivazione, non essendo specificato come siano stati computati i mandati; né se sia stata verificata l'effettiva attività svolta, i mandati non essendo stati né consecutivi né completi.

Il ricorso rammenta la giurisprudenza, per cui il concetto di "*mandato*" o incarico rilevante ai fini dei limiti di legge va inteso in senso sostanziale, con riferimento all'effettivo esercizio delle funzioni e non alla mera titolarità formale della carica (Cons. Stato, V, n. 3277/2014; TAR Lazio, Roma, II, n. 6013/2016, Cass. civ., I, n. 13451/2010).

In via analogica, l'art. 2401 Cod. civ. stabilisce che i componenti supplenti subentrano esclusivamente in caso di cessazione o impedimento dei membri effettivi; il che conferma che, in assenza di tale evenienza, non si realizza un esercizio del *mandato*.

Riguardo ai *componenti supplenti*, essi rivestono una posizione meramente eventuale, destinata ad attivarsi solo in caso di sostituzione del membro effettivo (Cons. Stato, V, n. 5158/2012; orientamenti della Corte dei Conti).



I ricorso prosegue affermando che, nella specie, mai si è verificata alcuna *sostituzione*. Pertanto va escluso che il ricorrente abbia esercitato le funzioni proprie dell'organo.

Ne consegue che non vi è un "mandato" rilevante per il limite di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 (*Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici*).

DIRITTO

1. Il Collegio rileva che gli **articoli 3 e 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14** (*Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici*), che concerne la UITS in quanto ente pubblico [anche in virtù dell'art. 7 (*Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva*) del d.-l. 31 dicembre 2024, n. 208 (*Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*)], a tenore del quale «Il comma 2 dell'articolo 16 [sugli statuti delle federazioni sportive nazionali, per il quale «Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati»] del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e il comma 2 dell'articolo 14 (sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche) del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpretano nel senso che gli stessi **non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva**, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. [...]», così dispongono:

articolo 3: «L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni».

articolo 6: «Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. **La conferma non può essere effettuata per più di due volte**».

A queste norme di legge fa testuale riferimento il contestato provvedimento di *esclusione*; non anche alle convergenti norme di fonti subordinate, pur comunque qui rilevanti e non disapplicabili perché oggettivamente regolatrici della fattispecie:

- **art. 39 (Durata delle cariche e decadenza degli organi dell'UITA), comma 1, del nuovo Statuto dell'UITA** approvato, in base all'art. 62, comma 1, d.P.R. 15 maggio 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*) con decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia, del 13 gennaio 2025, che afferma: «Il Presidente e gli altri componenti degli organi dell'UITA restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere **confermati nella medesima carica una sola volta per un solo ulteriore mandato**»]
- **art. 7 del Regolamento** delle elezioni [«Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026» [approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) del detto nuovo Statuto UITS- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12 febbraio 2026], che dice: «in base al DL 208/2024 del 31 dicembre 2024, art. 7, alle Federazioni sportive che hanno natura di ente pubblico si applica la disciplina prevista dalla



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo **prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati**».

Rileva il Collegio che già l'espressione –di cui alla parte finale del detto art. 6 della legge n. 14 del 1978- «*la conferma non può essere effettuata per più di due volte*», non può che significare che ad un primo mandato possono seguire al massimo due *conferme*. Si aggiunge poi che il detto art. 39 dello Statuto del 2025 dell'UITA riduce le *conferme* a una se «*nella medesima carica*»; e che il detto **art. 7 del Regolamento** del 2026 dell'assemblea in sessione elettorale preclude l'elezione a *Presidente* o a *Consigliere* per chiunque abbia svolto già due mandati «**prescindendo dalla carica ivi rivestita**», vale a dire omologando tra loro, quanto a non rieleggibilità, le cariche prima rivestite.

Corte cost., 29 settembre 2023, n. 184, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del limite inderogabile di tre mandati per le cariche direttive delle *strutture territoriali* delle Federazioni sportive nazionali. Il divieto definitivo e automatico è infatti sproporzionato. La sentenza ha pertanto dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 16, comma 2, u.p. d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (sul riordino del CONI) e dell'art. 6 l. 11 gennaio 2018, n. 8 (di modifica del precedente), che vietavano ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive di ricandidarsi qualora avessero già svolto tre mandati. Per la sentenza, infatti, contrasta con il *principio di proporzionalità* il divieto definitivo e irreversibile, per chi ha già svolto tre mandati, di ricoprire cariche direttive nelle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali.

Per quanto detta pronuncia non investa l'analogo divieto per gli organi centrali dato che nei giudizi *a quibus* veniva in rilievo la sola disposizione riguardante le cariche negli organi territoriali, non potrebbe in principio non considerarsi –per un'interpretazione costituzionalmente adeguata- che la valutazione negativa di costituzionalità può essere replicata tal quale per gli organi nazionali: sicché l'espressione di legge «*la conferma non può essere effettuata per più di due volte*» va moderata al fine di non comportare un divieto a vita di ulteriori mandati.

Nondimeno, per quanto in particolare concerne la federazione sportiva *Unione Italiana Tiro a Segno*, che è anche ente pubblico (mentre la gran parte delle federazioni sportive sono enti privati), come accennato non può qui essere senz'altro disapplicata -in assenza di una declaratoria di loro illegittimità- la più rigorosa disciplina di cui alle ricordate recenti (e successive alla detta sentenza costituzionale) disposizioni statutaria e regolamentare.

2.....Il Collegio considera che, per gli effetti impeditivi che qui rilevano e che sono alla base del contesto provvedimento di *esclusione*, la carica di *Revisore dei conti* supplente sia da equiparare a quella di *Revisore dei conti* effettivo.

Anzitutto, va considerato che, in via generale, la posizione di *supplente* in un ufficio è comunque espressione della *preposizione* allo stesso, seppure ad operatività condizionata dalla mancanza occasionale o dall'impedimento del preposto in posizione di *primarietà*. Sicché, in principio, ai fini della reiterazione della preposizione in questione non vi è differenza rilevante.

Inoltre, anche ai fini che qui interessano, ad evitare il formarsi di una *rendita di posizione* (espressione con cui la citata Corte cost., n. 184 del 2023 si riferisce all'evitanda concrezione di



potere, generata dall'eccessiva stabilizzazione in un ufficio elettivo) la posizione di *supplente* equivale a quella di carica *effettiva*. Anche dalla posizione di *supplente*, infatti, può –seppure in misura più contenuta- derivare un *plus-potere* e l'esigenza di un ricambio che ponga fine alla reiterazione nell'ufficio. Tanto basta a qui ritenere corretta la operata valutazione di *esclusione*.

4. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.

P.Q.M.

respinge il ricorso di **IURILLO Ettore** avverso l'impugnata declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, di esclusione dalla candidatura alla carica di **Revisore dei conti effettivo della UITAS**.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2026.

Dott. Giuseppe Severini, Presidente, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente

Avv. Angela Inghilleri, Componente